

Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli Patrocinanti in Cassazione - Avv. Aldo Ritacco
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti - Avv. Carmelo Deiana - Avv. Valentina Paolini
Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Lorenzo Tardella
Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Francesca Di Napoli - Avv. Laura Dionisi - Avv. Silvia Calderoni - Avv. Giuliana Rando - Dott. Sofia Guerrieri

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

RICORSO

PER il Signor **ALESSANDRO PERRI**, nato a Roma, l'8.06.1985, residente in Roma Via Giuseppe Prina 24, Cod. Fisc. PRRLSN85H08H501O, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio delle Avvocate Maria Rosaria Damizia (Cod. Fisc. DMZMRS60R63I669K, fax 06.3723198, pec mariariosariadamizia@ordineavvocatiroma.org) e Francesca Di Napoli (Cod. Fisc. DPNFNC76T58H501B, fax 06.3723198, pec francescadinapoli@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3°, c.p.c. in calce al presente atto su separato documento;

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.;

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro e rappresentante legale p.t.;

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro e rappresentante legale p.t.;

MINISTERO DELLA CULTURA in persona del Ministro e rappresentante legale p.t.;

AVVOCATURA DELLO STATO in persona del rappresentante legale p.t.;

**COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (COMMISSIONE RIPAM)** in persona del legale
rappresentante p.t.;

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché FORMEZ PA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma Viale Marx, 15 - 00137 Roma - PEC: protocollo@pec.formez.it e presso l'Avvocatura dello Stato PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e per quanto occorre, in qualità di controinteressati, nei confronti di

Iannucci Filippo, C.da Colle san Giovanni n. 9 – lettera c – Patrica (FR);

Aloisio Mariangela, viale Luca De Rosis n. 46, Corigliano-Rossano (CS);

Verdicchio Onofrio, Via Vigliotti, San Felice Cancellò (CE);

**PER L'ANNULLAMENTO E RIESAME DELLA POSIZIONE DEL
RICORRENTE PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE
CAUTELARI**

- della “**graduatoria finale**” di merito recante ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/ Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021). Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile /assistente economico-finanziario (Codice ECO) – Graduatoria Finale*” pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19.04.2023 e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata, degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO – n. 579 unità di personale, nella parte in cui colloca il ricorrente - 0000004850052 UTENTE-BARCODE - nella posizione 823 con punteggio totale 26,25– anziché nella posizione 387 con punteggio totale 27,25, o altra comunque migliore posizione compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso (*Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018*), e quindi dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;

- della “**graduatoria vincitori**” recante ad oggetto: “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/ Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile /assistente economico-finanziario (Codice ECO) - Graduatoria vincitori*”, pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19.04.2023 e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata, degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore

amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO – n. 579 unità di personale) nella parte in cui non include il ricorrente con punteggio totale 27,25, collocandolo nella posizione 387 o altra comunque compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso (*Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018*), e quindi dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato il mancato riconoscimento di un (1) punto al ricorrente per i titoli di studio indicati nella domanda di partecipazione al concorso "*Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018*" nel rispetto dell'art. 7, comma 3, del bando: "*Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; [...]*",

- per quanto occorre, degli atti e dei provvedimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, con i quali è stata disposta la scelta delle sedi per i concorrenti vincitori

- avviso pubblicato in data 26.05.2023 sul sito del portale RIPAM: "*a partire dalle ore 18:30 del giorno 26 maggio 2023 alle ore 23:59 del giorno 5 giugno 2023 i candidati vincitori del Codice ECO, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando di concorso devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso il portale inPA*"; nonché degli eventuali atti successivi con i quali è stata disposta o, nelle more del presente giudizio, si disporrà, l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art. 10 del Bando) e la successiva immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati in graduatoria vincitori del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto;

FATTO

Il signor Perri ha partecipato al "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi di duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato – COMMISSIONE*

RIPAM”, previsto per il reclutamento di 2.293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli delle Amministrazioni ivi indicate e strutturato secondo diversi profili:

- a) Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) – n. 1.250 posti;
- b) Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) – n. 464 posti;
- c) Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) – n. 579 posti.

Il ricorrente ha partecipato al concorso, sia per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) – n. 1.250 posti che per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) – n. 579 posti.;

Per il concorso codice ECO, rilevante nel presente ricorso, la divisione dei 579 posti è così prevista:

- n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Categoria B-F3);
- n. 274 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2);
- n. 205 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici;
- n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Il bando di concorso prevedeva la presentazione della domanda di partecipazione per via telematica compilando il modulo elettronico sul sistema “*Step-One 2019*” previa registrazione alla piattaforma.

L’art. 3 del Bando stabilisce la procedura selettiva articolata attraverso lo svolgimento di una prova scritta (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta +0,75, mancata risposta 0, risposta errata - 0,25) mediante l’utilizzo di strumenti informatici e la valutazione dei titoli secondo le modalità di cui all’art. 7 del Bando solo a seguito dell’espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova.

Nel presente ricorso non è in discussione la prova di esame, superata dal ricorrente con un punteggio di 25,25, bensì la sola valutazione dei titoli di studio.

Con specifico riferimento alla valutazione dei titoli l’art. 7 del Bando rubricato “*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*” prevede:

“1) La valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2) La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3) Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

4) Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.

5) Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.”

Il ricorrente in data 08.01.2022 presentava, tramite piattaforma *on line*, la domanda di ammissione alla Procedura concorsuale sia per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), sia per il Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) inserendo i titoli di studio conseguiti: Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche il 25.10.2018.

Ammesso a partecipare al concorso, il ricorrente svolgeva la prova scritta per entrambi i profili, superata con il punteggio di 25,25 per il Codice ECO e il punteggio 25,00 per il Codice AMM.

In data 24 febbraio 2023 veniva pubblicata la graduatoria codice Codice AMM e il ricorrente verificava, che gli era stato riconosciuto solo 1 (uno) punto per i titoli di studio indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Pertanto presentava istanza di riesame per la revisione del punteggio attribuito deducendo di aver dichiarato “due titoli distinti afferenti a due percorsi diversi, uno nel campo delle scienze sociali e l’altro nelle scienze umane”.

In data 19.04.2023 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito e la graduatoria vincitori per entrambi i codici e il ricorrente riscontrava nella graduatoria **codice AMM** la correzione del suo punteggio in accoglimento della sua istanza di riesame presentata. Ed infatti a fronte di un punteggio di 26 con collocazione nella posizione 5523 della prima graduatoria, gli veniva riconosciuto il punteggio totale di 27,00 con conseguente collocazione nella posizione 3343.

Per contro, nella graduatoria finale di merito e la graduatoria vincitori relative al **codice ECO** pubblicata in pari data riscontrava il riconoscimento di un solo punto, in luogo di 2 (due), per i titoli di studio indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Riscontrando la mancata attribuzione di 2 punti totali relativi al comma 3 dell'art. 7 del bando riguardante la valutazione dei titoli di studio, il ricorrente il 22.04.2023, presentava a mezzo pec istanza di riesame per la revisione del punteggio attribuito deducendo le medesime motivazioni rilevate nell'istanza di riesame relativa al Codice AMM, ovvero di aver dichiarato *“due titoli distinti afferenti a due percorsi diversi, uno nel campo delle scienze sociali e l'altro nelle scienze umane”*, ed evidenziando che con riferimento al medesimo errore l'identica istanza di riesame era stata accolta e che il nuovo e diverso punteggio gli avrebbe consentito di essere inserito nella graduatoria vincitori del concorso.

Alla citata istanza di riesame non seguiva alcuna risposta.

In data 26.05.2023 veniva pubblicato l'avviso per la scelta delle sedi nel profilo ECO che dovrà avvenire tramite portale entro il 5.06.2023 a pena di decadenza.

Ebbene, a causa della illegittima valutazione, o meglio omessa valutazione, il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria dei vincitori - posizione 823 della graduatoria finale ed escluso nella graduatoria vincitori, atteso che i posti a bando per il profilo ECO sono 579 - e gli è impedito ad oggi di manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione.

Gli atti impugnati si palesano illegittimi per i seguenti:

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO NELLA MISURA IN CUI NON VENGONO ATTRIBUITI AL RICORRENTE I 2 PUNTI PER I TITOLI DI STUDIO INDICATI NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO; ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA L.241/90; ECCESO DI POTERE MANIFESTATOSI NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DELLA CONTRADDITTORIETA' CON ATTI DELLA

STESSA P.A., DELLA MANIFESTA ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA ERRONEITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DELLA ILLOGICITA' E TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come esposto in fatto, il 19.04.2023 venivano pubblicate la graduatoria definitiva e la graduatoria vincitori, relative al profilo ECO, valide per l'immissione in ruolo nelle Amministrazioni indicate nel Bando di concorso; all'odierno ricorrente venivano riconosciuti 26,25 punti (prova scritta 25,25 + valutazione titoli 1), pertanto veniva collocato alla posizione 823 della graduatoria finale ed escluso nella graduatoria vincitori, atteso che i posti a bando per il profilo ECO sono 579.

Nel caso di specie si censura l'errata e/o omessa valutazione dei titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di ammissione al concorso per il profilo ECO – non essendo in discussione la prova d'esame -, per non aver **ATTRIBUITO UN PUNTO PER OGNUNO DEI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI E DICHIARATI DAL RICORRENTE** - laurea in Scienze della comunicazione e una laurea magistrale in Filosofia - , quindi in totale punti 2 anziché 1 .

Ciò in aperta violazione del bando di concorso che, espressamente e chiaramente, all'art. 7, comma 3, prevede “[...] 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale [...]”

Ebbene dalla lettura del bando emerge che la Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli attribuendo 1 punto per ciascun titolo specificato all'art. 7, comma 3, ai candidati aspiranti alla partecipazione del concorso senza distinzione tra questi e astenendosi da effettuare qualsiasi altra valutazione, ovvero senza possibilità di introdurre alcun altro criterio.

Il ricorrente ha conseguito presso l'Università di Roma “Sapienza” la laurea magistrale e il titolo di dottore magistrale in Filosofia, facoltà di Lettere e Filosofia classe LM-78 (durata del corso 2 anni accademici) e la laurea e il titolo di dottore in Comunicazione Pubblica e d'Impresa, facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione classe L-20 (durata del corso 3 anni accademici). Pertanto si tratta in maniera chiara ed inequivocabile di due titoli nettamente distinti tra loro e chiaramente individuati nel bando come autonomamente valutabili, il primo come “laurea magistrale” ed il secondo come “laurea”.

Ogni titolo di studio indicato al terzo comma dell'art. 7, del bando ha identità di valore. Sia che si tratti di laurea, di diploma di laurea, di laurea specialistica o di laurea magistrale, per ciascun titolo elencato deve essere attribuito 1 punto.

Atteso che il ricorrente ha dichiarato nella domanda di ammissione sia la “laurea magistrale” che la “laurea” ha diritto a vedersi riconosciuti un totale di 2 (due) nella valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice ha illegittimamente attribuito al Perri 1 (uno) punto.

Nessuna altra interpretazione del bando potrebbe essere peraltro ammissibile, oltre che per rispetto del dato letterale, anche in relazione al fatto che non essendo prevista alcuna graduazione di punteggio tra titoli di studio che presuppongono superiori e più ampi percorsi di studio, si finirebbe per penalizzare i concorrenti che, come il ricorrente, possiedono il titolo di studio più elevato – la laurea magistrale o specialistica – che risulterebbe privato di qualsivoglia valutazione.

Peraltro, nel caso di specie, si precisa soltanto per mero tuziorismo, atteso che la scelta contenuta nella lex specialis che governa la procedura è oltremodo chiara, la laurea magistrale conseguita dal ricorrente non costituisce neanche un mero “proseguimento” del precedente corso di studi. I due titoli infatti, sono afferenti a due percorsi diversi, uno nel campo delle scienze sociali e l’altro nelle scienze umane.

ooo

L’illegittimità del comportamento e degli atti impugnati è ancor più evidente ove si consideri il diverso comportamento tenuto dalle diverse commissioni dello stesso concorso anche a seguito delle istanze di riesame, richiamate in fatto, inoltrate dal ricorrente.

Prontamente il Perri inviava istanza di riesame per la revisione del punteggio attribuito relativo al profilo ECO così motivando “[...] nel primo criterio nell’assegnare un punto “per ogni” titolo presentato, non essendo presente nell’elenco nessuna congiunzione disgiuntiva (o, oppure, ecc.) tra i titoli nominati. Inoltre, la presenza dell’aggettivo indefinito “ogni” chiarisce la non mutua esclusività dei titoli inseriti nella lista. Inoltre, ci pare utile sottolineare come i titoli dichiarati siano effettivamente due titoli distinti, afferenti a due percorsi diversi, uno nel campo delle scienze sociali e l’altro nelle scienze umane, dunque non in contiguità l’uno con l’altro. Ovviamente, quanto dichiarato era posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, come previsto dal Bando. In ultimo, segnaliamo che, in riferimento allo stesso errore, un’identica istanza di riesame della valutazione titoli presentata dal sottoscritto è stata accolta per il concorso pubblico per la copertura di complessivi 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda – Codice AMM (“Rettifica della graduatoria finale di merito” pubblicata in data 19 aprile).”

Pertanto il Perri presentava una prima istanza di riesame del punteggio – profilo AMM -, avente il medesimo oggetto di quella presentata successivamente per il profilo ECO, che è stata accolta con la graduatoria pubblicata il 19.04.2023.

Non vi è dubbio che le istanze presentate attengono allo stesso Bando di concorso che prevede gli stessi criteri nella valutazione dei titoli di studio, per entrambi indicati nell'art. 7, criteri pertanto comuni ad entrambi i profili AMM ed ECO.

Non si comprende, e non è dato sapere, il motivo per il quale l'istanza di riesame per il profilo AMM è stata accolta, mentre quella relativa al profilo ECO evidentemente no.

Difatti la Commissione esaminatrice non ha dato alcun riscontro alla richiesta di riesame del punteggio e pertanto alcuna motivazione è pervenuta al ricorrente.

Anche da ciò il vizio eccesso di potere che si manifesta attraverso le figure sintomatiche della carenza di motivazione, della disparità di trattamento, della contraddittorietà e illogicità. Pertanto viepiù illegittimo il comportamento dell'Amministrazione resistente laddove non ha riconosciuto al ricorrente l'attribuzione dei 2 punti, allorquando sulla medesima istanza si è espressa favorevolmente la Commissione esaminatrice del profilo AMM.

E' palese che l'omessa valutazione delle istanze di riesame pregiudica il buon andamento dell'amministrazione e comporta una disparità di trattamento tra i candidati.

Peraltro, la violazione dei principi sopra richiamati, che costituiscono lo strumento essenziale per garantire la trasparenza, l'obiettività e la pubblicità dell'azione amministrativa anche in applicazione dell'art. 97 della Costituzione, appare ancor più grave nel caso di specie ove, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva e della graduatoria vincitori, il ricorrente ha visto lesa la propria posizione giuridica, subendo il pregiudizio del mancato riconoscimento di un totale di 2 punti nella valutazione dei titoli di studio poiché collocato in posizione 823 della graduatoria finale anziché nella 387[^] e la 434[^] posizione e conseguentemente inserito nella graduatoria vincitori.

Di tutta evidenza la violazione di regole che si sostanziano nel principio di logicità-congruità dell'azione amministrativa in relazione agli interessi coinvolti ed alla situazione di fatto.

ooo

Si contesta quindi l'omessa e/o errata valutazione dei titoli di studio in possesso del ricorrente precisando, ai fini della prova di resistenza, che il signor Perri ha un evidente interesse all'accoglimento del presente ricorso poiché attualmente escluso dalla graduatoria vincitori per il profilo ECO, mentre con il punteggio di 27,25 si collocherebbe tra la 387[^] e la 434[^] posizione e quindi in posizione utile per essere inserito nella graduatoria vincitori e conseguentemente manifestare la scelta dell'Amministrazione di destinazione.

Dunque se al ricorrente Perri, attualmente con punteggio 26,25, venisse valutato correttamente il titolo di studio questi otterrebbe un punteggio pari a 27,25, e, quindi, migliorare diverse

posizioni nella graduatoria finale riservata al profilo ECO tanto da essere inserito nella graduatoria vincitori tra la 387^a e la 434^a posizione o comunque in altra posizione utile per essere dichiarato vincitore.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via subordinata istruttoria, considerata l'opacità dell'intera procedura dalla quale sono scaturiti risultati di valutazione via via differenti, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali di definizione dei criteri di valutazione e quelli relativi alla valutazione del ricorrente.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocati nella graduatoria nelle posizioni da 387 (la migliore possibile di possibile inserimento) a 823 (di attuale inserimento del ricorrente), o altre occorrendo all'esito dell'eventuale istruttoria.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

SUL FUMUS BONI IURIS

In punto di *fumus boni iuris* valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte. Si richiama, dunque, tutto quanto dedotto nel precedente motivo di censura.

SUL PERICULUM IN MORA

Per l'impugnata graduatoria vincitori è chiaramente e conseguentemente prevista la scelta dell'Amministrazione, scelta preclusa al ricorrente poiché escluso.

Ed infatti con avviso del 26.05.2023 l'Amministrazione richiede ai candidati vincitori di manifestare la scelta dell'Amministrazione di destinazione a pena di decadenza entro il giorno 5.06.2023.

Ciò lascia presumere che a breve potrà altresì intervenire l'assegnazione e l'assunzione e con la conseguenza che nelle more del giudizio la posizione del ricorrente potrebbe subire ulteriore pregiudizio poiché potrebbe essere "scavalcato" da altri concorrenti che potrebbe veder consolidata la loro posizione anche nella scelta dell'amministrazione e delle sedi.

Pertanto si rende necessaria l'accoglimento della presente istanza di sospensiva nella forma che garantisca la collocazione con riserva del ricorrente nella posizione ad esso spettante ai fini dell'assunzione consentendogli la scelta dell'amministrazione e della sede ai fini del loro accantonamento, ovvero altra misura ritenuta adeguata al caso di specie.

Qualora il Tar adito dovesse ritenere la non irreparabilità del pregiudizio allegato e/o l'ineidoneità di un provvedimento cautelare ad evitare il pregiudizio stesso, considerata anche l'evidente sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e la tutelabilità delle esigenze anche cautelari mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, si chiede ai sensi dell'art. 55 comma 10 cpa., di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Tutto ciò premesso si chiede l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso, previo accoglimento delle domande cautelari e di sospensione dei provvedimenti impugnati, annullare gli atti in epigrafe impugnati nelle parti indicate e, conseguentemente, ordinare la valutazione di entrambi i titoli di studio posseduti e dichiarati dal ricorrente, di attribuire al ricorrente punti 2 (due), o altri ritenuti di giustizia, per i titoli di studio e di collocare lo stesso nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria vincitori pubblicate il 19.04.2023 con il punteggio di 27,25 in luogo di 26,25, nella posizione 387 in luogo della posizione 823, o in altra comunque migliore rispetto a quella attribuita che dovesse risultare in ragione del maggior punteggio attribuito, dei titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando per la posizione dei concorrenti a parità di punteggio. Il tutto con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con attribuzione ex art 93 cpc.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Si allegano documenti come da separato indice.

Roma, 16 giugno 2023

Avv. Maria Rosaria Damizia

Avv. Francesca Di Napoli

